

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA

N° **107** del 14 Settembre 2015

OGGETTO: Ricorso in Cassazione contenzioso SPERA Antonio / Consorzio Industriale – costituzione in giudizio.

L'AMMINISTRATORE UNICO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante " *Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*" ;

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante " *Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*", con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTO in particolare l'art.11, comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, secondo cui in sede di prima applicazione la nomina dell'Amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'art.14 comma, comma 2 della L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendosi che i Commissari nominati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della stessa L.R. 32/2014;

VISTO l'art.14, comma 2 della L.R. n.18/2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, secondo cui l'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta Regionale;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1488 del 4/12/2014 con la quale è stato individuato il Sig. Antonio BOCHICCHIO, quale Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 415 del 9/12/2014, con il quale il Sig. Antonio BOCHICCHIO è stato nominato, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto "Art.11 comma 2 L.R. n.32 del 5/11/2014 – Nomina Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento".

PREMESSO che la ditta Spera Antonio in data 30/12/1994 ha convenuto in giudizio l'ASI con atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Potenza chiedendo il riconoscimento dei danni subiti al proprio vivaio automatizzato, ammontanti a lire 2.000.000.000 oltre interessi e/o danni da svalutazione e spese di giudizio, oltre a quanto dovuto per l'occupazione del suolo a seguito di esproprio effettuato dal Consorzio nell'ambito del Prog. INF. 9 del 22/10/1992, afferente la realizzazione dell'asse attrezzato Basso Melfese e relativo impianto di illuminazione;

CHE il Consorzio, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo RUBINETTI si è costituito in giudizio resistendo alla domanda attorea, sostenendo che il vivaio di che trattasi, fosse stato realizzato successivamente alla pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto esecutivo;

CHE il Tribunale di Potenza con sentenza n.10300/2005, in accoglimento delle tesi difensive del Consorzio, ha rigettato la suddetta domanda di pagamento, condannando l'Ente al pagamento della somma di € 21.556,08 oltre spese di giudizio per € 4.408,30;

CHE avverso la suddetta sentenza la ditta SPERA proponeva gravame dinanzi alla Corte d'Appello, chiedendo – in riforma dell'impugnata sentenza – l'ulteriore somma di € 520.000,00 nonché l'indennità di occupazione nella misura di 1/12 dell'indennità di esproprio, oltre interessi e spese;

VISTA la sentenza n.239/2014 con la quale la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione, dichiarando inammissibile l'appello e confermando quanto già statuito dal Giudice di prime cure, con compensazione parziale delle spese del doppio grado di giudizio;

VISTA la nota acquisita al protocollo consortile al n.4059 del 10/09/2015, con la quale l'Avv. Rubinetti ha trasmesso il ricorso per Cassazione, notificato ad istanza dello SPERA avverso la sentenza della Corte d'Appello, ribadendo l'infondatezza dello stesso;

RITENUTO, pertanto, necessario costituirsi in giudizio dinanzi la Corte di Cassazione e confermare difensore di fiducia dell'Ente, l'Avv. Lorenzo RUBINETTI, prevedendo un impegno di spesa presunto per onorari di giudizio, pari a € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n.412 del 9/12/2014;

DELIBERA

1. di prendere atto e condividere la nota Prot. n.4059 del 10/09/2015, con la quale l'Avv. Lorenzo RUBINETTI suggerisce la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nel giudizio instaurato dallo SPERA afferente l'impugnazione della

sentenza n.239/2014 emessa dalla Corte d'Appello di Potenza, nel giudizio di che trattasi;

2. di confermare nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, l'Avv. Lorenzo RUBINETTI quale legale di fiducia dell'Ente, previa convenzione da stipularsi, prevedendo un impegno di spesa presunto per onorari di giudizio, pari a € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;
3. di imputare la spesa di cui al punto 2) tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri" del piano economico finanziario dell'esercizio 2015 in corso di adozione, nonché la registrazione, della medesima, alla voce Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2015;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Antonio BOCHICCHIO

Parere del Responsabile dell'Ufficio Legale:

Preso atto della nota Prot. n.4059 del 10/09/2015, con la quale l'Avv. Lorenzo RUBINETTI, difensore dell'Ente nel procedimento emarginato in oggetto, suggerisce la costituzione in giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, si propone la costituzione in giudizio, prevedendo un impegno di spesa presunto per onorari di giudizio, pari a € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito li, 14/09/2015

Parere del Dirigente Amministrativo:

Vista la spesa presunta prevista nella presente proposta di delibera ammontante a € 5.000,00, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica l'imputazione della stessa tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri" del piano economico finanziario dell'esercizio 2015 in corso di adozione, nonché la registrazione, della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2015.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Alfredo ROCCO

Tito li, 14/09/2015

Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 14/09/2015